

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
per la realizzazione di manufatti di tipo precario

Il sottoscritto dr. Marco Locatelli nato a Torino il 4/05/1965, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente Terre Regionali Toscane, con sede legale in Firenze, via di Novoli 26, 50127 Firenze, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00316400530 nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 55 del 16 Aprile 2019, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ;

PREMESSO CHE

- in forza del titolo abilitativo D.I.A. presentata in data in data 10 giugno 2009 vostro protocollo n. 4816 ed alla dichiarazione di ultimazione dei lavori vostro protocollo 8148 del 21 settembre 2009 con oggetto l'installazione temporanea presso l'Azienda Agricola Regionale di Cesa nella resede del fabbricato di Le Culle nel Comune di Marciano della Chiana (Ar) foglio 8 particella 17 è stato realizzato un annesso precario: forno sperimentale per la cura del tabacco kentuchy presentato dall'ARSIA ,
- con legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), articolo 21, la Regione Toscana ha soppresso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA);
- la Regione Toscana pertanto, ai sensi della suddetta l.r. 65/2010 è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già in titolarità di ARSIA, proseguendo nelle attività di promozione della ricerca, collaudo e trasferimento delle innovazioni di interesse per l'agricoltura ;
- la Giunta Regionale Toscana con propria deliberazione n. 317 del 2/05/2011 ha approvato un accordo di collaborazione tra l'Amministrazione Regionale e l'Azienda Regionale Agricola di Alberese, che, per esigenze di carattere amministrativo della struttura regionale, prevede il trasferimento della gestione amministrativa dei suddetta Azienda Agricola Regionale di Cesa all'Azienda Regionale Agricola di Alberese, a seguito di regolare contratto di affitto, dal 01/06/2011;
- a seguito della predetta Deliberazione della Giunta Regionale Toscana in data 25/05/2011 è stato approvato il Decreto n. 2026 del Dirigente del "Settore Promozione dell'Innovazione e sistemi della conoscenza" che approva lo schema di contratto di affitto dell'Azienda Agricola Regionale di Cesa all' Azienda Regionale Agricola di Alberese;
- in data 30/05/2011 presso lo Studio Notarile Cianpolini di Grosseto è stato stipulato tra Regione Toscana e Azienda Regionale Agricola di Alberese il contratto di Affitto dell'Azienda Regionale di Cesa che ha decorrenza dal 1/06/2011 ed una durata di anni 9;
- dalla predetta data del 01/06/2011 l'Azienda Regionale Agricola di Alberese è divenuta titolare a tutti gli effetti dei rapporti amministrativi inerenti i contratti in essere tra cui anche quello che ARSIA aveva contratto con il Comune di Marciano della Chiana relativamente al installazione temporanea del forno sperimentale per la cura del tabacco kentuchy;
- in data 9/01/2012 il legale rappresentante dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese Valter Nunziatini ha sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo che proroga la predetta installazione temporanea per anni 8 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo con protocollo 828 Vol.9 serie 3 ;
- con Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 80 si è provveduto a trasformare l'Ente Azienda Regionale Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 "Ente Terre regionali toscane. Nomina del direttore." si è provveduto alla nomina del dr. Marco Locatelli quale Direttore dell'Ente Terre regionali Toscane;
- con Delibera della Giunta Comunale di Marciano della Chiana n. 119 del 17/12/2020 si determina la proroga temporanea del manufatto di tipo precario definito "forno sperimentale per la

cura del tabacco kentucky” presso la Tenuta di Cesa di Terre Regionali Toscane per ulteriori anni 8 a seguito di rinnovo del presente atto unilaterale di obbligo con il quale l’avente titolo previa sottoscrizione dello stesso si impegna , per la durata massima di anni otto (8) a mantenere la destinazione d’uso originaria , nonché alla rimozione del manufatto stesso de decorso tale periodo , nonché ripristino dello stato dei luoghi come in origine.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto volendo ottemperare alle disposizioni di legge , si impegna per sé e per i suoi aventi causa:

1. a non trasformare, anche in caso di sanatoria straordinaria, detto manufatto in volume edilizio, a qualunque titolo abitabile ancorché saltuario o temporaneo, o utilizzabile per essere ricollocato in ambiti abitativi anche se con destinazione agricola;
2. a rimuovere il manufatto stesso entro 8 anni dalla sottoscrizione della presente, ripristinando a proprie spese lo stato originario;
3. a provvedere, altresì alla registrazione del presente atto a propria cura e spese.

Gli obblighi che formano oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo vengono trasferiti agli eventuali aventi causa del richiedente.

Lo scrivente e gli eventi causa riconoscono sin da ora all’Amministrazione Comunale il diritto e la possibilità di verificare il rispetto dell’impegno assunto con la presente, tramite gli organi di vigilanza deputati.

La durata del presente atto d’obbligo sarà di anni 8. Nel caso in cui si verificasse la situazione che il manufatto temporaneo non venga rimosso nei modi, tempi e nei limiti previsti, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente, addebitando le spese a totale carico dello scrivente, ed aventi causa, fatto salve l’applicazione di ulteriori sanzioni.

Per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno riferimento alle norme generali ed al regolamento interno al Comune di Marciano della Chiana (AR).

La parte sottoscrivente consente che il presente atto, dopo la sua registrazione, venga trascritto contro di essa ed a favore del Comune di Marciano della Chiana (AR) , presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero, per il signor Conservatore, da ogni responsabilità ed ingerenza in merito. Tutte le spese del presente atto fanno carico dell’Ente che se le assume.

Per le eventuali controversie che potessero derivare dal presente impegno sarà competente il Tribunale di Arezzo.

Luogo

Data

Firma

Il Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane
dr Marco Locatelli